

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3364**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GUERZONI, PIZZINATO, PILONI e BUDIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2005**

—————

Modifiche alla legge 15 aprile 1985, n. 140, in materia di mag-  
giorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale, all'articolo 6 prevede che gli ex combattenti, titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968, hanno diritto, a domanda - compresi i partigiani - ad una maggiorazione del trattamento pensionistico, nella misura di lire 30.000 mensili.

Successivamente la legge 29 dicembre 1988, n. 544 («Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni»), ha esteso il diritto alla maggiorazione anche ai titolari di pensione anteriore al 7 marzo 1968, ma non ha incrementato l'importo della maggiorazione, come previsto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 1985, che in proposito precisa che la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica e che i suoi effetti si hanno a partire dal 1° gennaio 1985 per le pensioni con decorrenza anteriore a quella di entrata in vigore della legge stessa e, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda, per le pensioni successive all'entrata in vigore della legge n. 140 del 1985.

Con le circolari 25 maggio 1985, n. 117, e 29 agosto 1985, n. 186, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha precisato che la decorrenza della maggiorazione della pensione e quella della pensione stessa possono essere diverse anche in caso di domande presentate contestualmente.

Ma avverso all'interpretazione dell'Inps, il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 199 del 17 maggio 2001, e la corte di appello

di Firenze, con la sentenza n. 576 del 24 settembre 2002, hanno stabilito che «il pensionato al momento dell'attribuzione della maggiorazione, ha diritto all'importo che la stessa ha assunto col tempo a seguito all'applicazione della perequazione automatica e non alle 30.000 lire iniziali» e che tale maggiorazione, deve decorrere dal giorno della decorrenza della pensione.

Le sentenze hanno evidenziato come il criterio seguito dall'INPS, sulla base di una diversa interpretazione del meccanismo della perequazione automatica, abbia generato ingiustificate disparità di trattamento a seconda della data di maturazione della pensione e della relativa maggiorazione.

Il presente disegno di legge, accogliendo quanto stabilito dalle sentenze citate, è volto ad assicurare a tutti gli aventi diritto parità di trattamento e, dispone che l'importo della maggiorazione sia determinato sulla base degli effetti dell'applicazione della perequazione automatica a partire dal giorno di decorrenza della pensione, tenuto conto che se la differenza è minima per chi ha percepito la maggiorazione nei primi anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 140 del 1985, si fa purtroppo sempre più cospicua e rilevante ed iniqua con il passare del tempo.

Il disegno di legge dispone che la maggiorazione decorra, per coloro che sono andati in pensione dopo il 1985, non «dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda» come previsto dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 140 del 1985, ma dal giorno di decorrenza della pensione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'importo della maggiorazione di cui al comma 1 è determinato in base agli effetti dell'applicazione della perequazione automatica a partire dal giorno di decorrenza della pensione.»;

b) al comma 4, le parole: «e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda» sono sostituite dalle seguenti: «e dal giorno di decorrenza della pensione».

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

